

ADEMPIMENTI

Compensazioni F24: dal 01/06 controlli sull'utilizzo canali telematici

di Dottryna



La Manovra correttiva ha recentemente introdotto nuove regole sulla compensazione delle imposte con modello F24 e l'obbligo di apporre il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione di importi superiori a 5.000 euro.

Al fine di approfondire le diverse novità della materia in esame, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Adempimenti", la relativa *Scheda di studio*.

Il presente contributo tratta le modalità operative della compensazione in F24 alla luce delle modifiche normative e delle prime indicazioni "ufficose" in materia.

Con il D.L. 50/2017 (cd. "Manovra correttiva") il Legislatore ha apportato rilevanti novità alle modalità di utilizzo dei crediti in compensazione.

In particolare, è stato **previsto**, per i soggetti titolari di partita Iva, **l'obbligo di utilizzare, per la compensazione "orizzontale" in F24** (a prescindere dal relativo importo), **i canali telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate** (F24 *web*, F24 *online*, F24 cumulativo, F24 addebito unico).

L'obbligo, oltre che per l'Iva, è stato **esteso anche ai crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all'Irap** nonché ai **crediti d'imposta** da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

È stata, quindi, **soppressa la soglia dei 5.000 euro annui**, oltre la quale scattava l'obbligo di utilizzare, ai fini della compensazione in F24, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

Pertanto, anche per **una sola compensazione** di modesto importo – ossia anche sotto i 5.000 euro - scatta l'obbligo di utilizzare la procedura Entratel o Fisconline.

Resta fermo che, come precisato dalle [circolari AdE 10/E/2014](#) e [28/E/2014](#), per la

compensazione dei crediti tributari “diversi” dall’Iva non è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi (con apposizione del visto di conformità o di sottoscrizione alternativa). Tali crediti sono utilizzabili in compensazione dal primo giorno dell’anno successivo a quello della loro maturazione.

Per i **crediti Iva di importo superiore ai 5.000 euro**, invece, la disposizione prevede che la compensazione possa essere effettuata a **partire dal giorno 16 del mese successivo** a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

Decorrenza nuove disposizioni

Con la risoluzione 57/E/2017 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “*in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche*”, **il controllo** sull’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici delle Entrate per eseguire le compensazioni **non avverrà prima del prossimo 1° giugno**.

Con tale affermazione l’Agenzia **lascia intendere** che se il contribuente, prima del 01/06/2017, compensa con un canale “diverso” rispetto a quelli messi a disposizione dalle Entrate, **non dovrebbe incorrere in sanzione**. Un tale comportamento da parte del Fisco sarebbe **auspicabile**, attese le difficoltà operative determinate dalle nuove modalità di pagamento, nonché in ossequio a quanto previsto dallo Statuto del Contribuente. In tal senso, l’[articolo 3 della L. 212/2000](#) prevede, relativamente ai tributi periodici, che:

- le modifiche introdotte si applichino solo a partire dal **periodo d’imposta successivo** a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono;
- in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere **adempimenti** a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata **anteriormente al 60° giorno** dalla data della loro entrata in vigore.

Crediti da 730 e bonus 80 euro senza F24 telematico

A margine del “15° Forum lavoro”, organizzato dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che **saranno esclusi dall’obbligo di presentazione del modello F24 telematico**:

- sia il **bonus “80 euro”**,
- che i **crediti rimborsati dai sostituti d’imposta** a seguito di liquidazione del modello 730.

Quindi, solo per queste tipologie di crediti pare che si possa continuare ad utilizzare il canale *dell’home banking*. L’Agenzia, annunciando tale esclusione, ha accolto le indicazioni fornite dalla stessa Fondazione studi con la [circolare 4/E/2017](#).

Nel corso del suddetto *forum*, poi, è stato anticipato che sarà emanato a breve un

provvedimento che indichi i crediti (e quindi i relativi codici tributo) che comportano l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici. Ulteriore precisazione di rilievo è quella riguardante le **conseguenze del mancato utilizzo dei servizi delle Entrate** per gli F24 con compensazioni; in tal caso, i contribuenti possono incorrere nel **blocco della compensazione** o nel **mancato riconoscimento della compensazione**.

Nella *Scheda di studio* pubblicata su *Dottryna* sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- [le nuove disposizioni in materia di compensazione e visto di conformità;](#)
- [la decorrenza delle novità relative a compensazione e visto di conformità;](#)
- [le nuove disposizioni per la compensazione "orizzontale" dei crediti in F24;](#)
- [le sanzioni previste nel caso di crediti utilizzati in eccesso o non spettanti;](#)
- [le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate del corso del "Forum lavoro".](#)



Convegno di aggiornamento

UNICO 2017: UNICO PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI CAPITALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)